*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

**DECRETO di concessione n. 3421 del 13 ottobre 2026**

***Oggetto:***

D.L. 109/2018, art. 18, comma 1, lett. b). Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022.

Conferenza speciale dei servizi ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022.

Concessione per la delocalizzazione di immobili, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017 ai sensi dell'Ordinanza 24 del 21 luglio 2023.

| | |
|---|---|
| **Istanza:** | **RCD prot. 9269 del 12.08.2025 e successive integrazioni** |
| **Richiedente:** | **Migliaccio Pasquale in qualità di proprietario** |
| **Beneficiario:** | |
| **Indirizzo immobile partenza:** | **Casamicciola Terme - Via Serrato 16** |
| **Estremi Catastali:** | **foglio 11, part. 420 sub 9-102** |
| **Indirizzo immobile atterraggio:** | **Casamicciola Terme - Via Sanseverino n.4-P.1 - Via Cristofaro Colombo n.9-11 - P.T** |
| **Estremi Catastali:** | **Foglio n. 13, p.lla 47 sub 1-2** |
| **Tipologia intervento:** | **Delocalizzazione edificio ex art. 39 NTA** |
| **Contributo concesso lordo:** | **€ 211.554,02** |
| **CUP:** | **D33E26000230001** |

Estensore:
Ing. Aniello Carraturo

Coordinatore dell'Unità Organizzativa
*"Procedimenti di delocalizzazione di iniziativa privata, attivazione poteri sostitutivi del Commissario Straordinario"*
Ing. Nicola Di Costanzo

Dirigente Responsabile dell'Area tecnica:
arch. Marco Raia

**Visto** il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze", (d'ora in avanti anche "decreto-legge*"), e in particolare il Capo III, articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2026 al n.346, con il quale il prof. avv. Marcello Giuseppe Feola è stato confermato, fino al 31 dicembre 2026, nell'incarico di "*Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017*";

**Visto** il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze*" (d'ora in avanti "decreto-legge n. 109 del 2018");

**Visto** l'art. 17 del decreto-legge n. 109 del 2018 e in particolare il comma 3, che prevede che "*Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametric*i";

**Visto** l'art.1, comma 596 della legge 30 dicembre 2025, n.199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*" che proroga al 31 dicembre 2026 il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018;

**Visto** l'articolo 18, comma 1, lett. b), del citato decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il quale prevede che il Commissario vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;

**Visto** l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 19 del citato decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione

**Visto** l'articolo 20 del decreto-legge n. 109 del 2018, recante la disciplina della "Ricostruzione Privata" e, in particolare la lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, che recita: "2. *Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 percento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'art. 17: a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito*;"

**Viste** le ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola dell'Ischia

interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e, in particolare:

- l'ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018, recante le misure per "*Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, in attuazione dell'art. 23 "Interventi di immediata esecuzione" del D. L. n. 109/2018*", che prevede il finanziamento degli interventi di immediata riparazione in conseguenza di "danni lievi", ovvero danni inferiori alla soglia del 30%;
- l'ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019, recante i "*Criteri e modalità di concessione del contributo per gli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017*", per la regolamentazione delle modalità di concessione dei contributi ai privati per la ricostruzione da "danni lievi";
- l'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, recante "*Misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017*";
- l'ordinanza n. 7 bis del 27 novembre 2020, recante "*Modifiche all'Ordinanza commissariale n. 7 del 27 settembre 2019*"; - l'ordinanza n. 7 ter del 14 ottobre 2021, recante "*Disposizioni di semplificazione e adeguamenti dell'ordinanza commissariale n. 7 del 27 settembre 2019 e s.m.i.*";

**Vista** l'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022, recante le "*Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia*", con la quale sono state introdotte misure di semplificazione finalizzate ad accelerare la ricostruzione, anche attraverso l'esercizio dei poteri in deroga previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 nonché dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, in considerazione dell'urgenza e della particolare criticità degli interventi necessari alla speditezza della ricostruzione;

**Visto** in particolare l'articolo 6 della predetta ordinanza il quale, innovando significativamente rispetto alle procedure precedentemente applicate, istituisce la "Conferenza speciale dei servizi" prevedendo, al comma 1, che *"I procedimenti per il rilascio del permesso di costruire o di controllo della SCIA edilizia, nonché per la concessione del contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, con l'acquisizione di tutti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente, sono istruiti dai soggetti competenti, ai sensi del precedente articolo 5, comma 3, e decisi unitariamente mediante un'apposita "Conferenza speciale di servizi", ai sensi degli articoli 14-ter e 14-quater della legge n. 241 del 1990, secondo la disciplina di cui ai commi seguenti"*;

**Vista** l'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023 recante la "Delocalizzazione degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo" così come integrata e modificata dall'Ordinanza n. 25 del 12 dicembre 2023;

**Visto** il Decreto n. 1740 del 11 settembre 2023, recante: *"Delocalizzazione degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo. Disposizione attuative ed approvazione modulistica";*

**Vista** la Circolare n. 2 del 9 luglio 2024, recante "Circolare esplicativa contente chiarimenti interpretativi ed applicativi delle disposizioni commissariale sulle delocalizzazioni";

**Vista** l'ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, recante le *"Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni"* e, in particolare:

- l'articolo 13, comma 5 che prevede "*Ai fini dell'erogazione della quota di contributo per spese tecniche relative alla fase progettuale, il beneficiario inoltra la richiesta alla Struttura commissariale per la liquidazione delle predette spese progettuali, allegando fattura di importo pari a quanto richiesto, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo per il recupero dell'immobile*";
- l'articolo 15, comma 1, lettera b), di modifica e integrazione dell'articolo 12, comma 2, dell'ordinanza n. 7

del 27 settembre 2019, e ss.mm.ii, in base al quale *"I lavori devono essere avviati entro 90 giorni dall'emanazione del decreto di concessione del contributo ed ultimati entro i successivi 24 mesi"*;

**Vista** l'ordinanza speciale n. 9 del 13 settembre 2024, recante le *"Disposizioni integrative delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica"* e, in particolare:
- l'articolo 4 *"Controlli preventivi e successivi alla concessione del contributo di ricostruzione privata e di delocalizzazione";*
- l'articolo 1, comma 3, in base al quale "*le domande di contributo di ricostruzione, di cui all'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 e quelle di delocalizzazione di cui all'ordinanza 24 del 21 luglio 2024, presentate fino alla data della nuova e definitiva adozione del PdRi da parte della Regione Campania, di cui alla nota richiamata in premessa, devono intendersi disciplinate dalle disposizioni vigenti al tempo della loro presentazione e da quelle contenute nella presente ordinanza*";

**Vista** l'ordinanza n. 32 del 28 marzo 2025, recante "*Misure attuative delle disposizioni vigenti riguardanti il Piano degli interventi emergenziali ex OCDPC n. 948/2022, armonizzazione delle disposizioni derogatorie sugli interventi pubblici di competenza del Commissario straordinario e disciplina degli interventi di ricostruzione privata e delocalizzazioni in attuazione dell'articolo 1, comma 685 della legge 30 dicembre 2024, n. 207*" e, in particolare, l'articolo 10, rubricato *Disposizioni in materia di ricostruzione privata post evento catastrofico del 26 novembre 2022*;

**Vista** l'ordinanza speciale n. 15 del 3 ottobre 2025, recante *Disposizioni per la riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati dagli eventi sismici mediante interventi di riqualificazione energetica e strutturale a valere sul fondo straordinario di cui all'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2024 convertito con modificazioni in legge 23 maggio 2024, n. 67 e ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione privata*;

**Considerato** che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 256 del 6 ottobre 2025, pubblicato sul BURC n. 72 del 13 ottobre 2025, è stato approvato il Piano di Ricostruzione dell'Isola di Ischia per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, interessati dal sisma del 2017 e dai fenomeni franosi del 2022;

**Considerato** che l'immobile in oggetto nel Piano di Ricostruzione approvato è classificato ai sensi dell'articolo 39 delle NTA – Altri edifici ed aggregati con livello operativo L4 – *"per tali edifici è fatta salva la facoltà di delocalizzare;*

**Vista** l'ordinanza commissariale n. 43 del 20 agosto 2026 e considerato che le disposizioni della stessa non trovano applicazione alla domanda di contributo in esame, trattandosi di domanda definitiva di delocalizzazione presentata anteriormente alla sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della citata ordinanza;

**Visto** che, in ultimo, in data 07 agosto 2026 prot. 14940E/CS/Ischia è stata presentata dal sig. Migliaccio Pasquale richiesta di contributo di delocalizzazione dell'immobile sito Casamicciola Terme alla in via Serrato n. 16 finalizzato all'acquisto dell'immobile sito in Casamicciola Terme in Via Sanseverino n.4-P.1 - Via Cristofaro Colombo n. 9-11 - P.T;

**Dato atto** che il Comune di Casamicciola Terme con nota acquisita al prot. 18247E/CS/Ischia del 01.10.2026, ha espresso parere favorevole in ordine allo stato legittimo sia dell'immobile da delocalizzare che quello di atterraggio nonché alla delocalizzazione;

**Visto** l'articolo 29, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 con cui il tecnico incaricato assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità;

**Considerato che** in conformità a quanto previsto dalle citate Ordinanze, è stata presentata dal

PROFESSIONISTA INCARICATO: **geom. Salvatore Mattera**

per conto del

SOGGETTO LEGITTIMATO: **Migliaccio Pasquale in qualità di proprietario**

istanza **prot. 9269 del 12.08.2025** e successive integrazioni:

**- CUP: D33E26000230001**

e che sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle predette ordinanze per accedere al contributo finalizzato agli interventi di:

**DELOCALIZZAZIONE EDIFICIO ART. 39 NTA**

**Considerato** che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 6 dell'ordinanza n. 17/2022, la Conferenza speciale dei servizi è convocata dal Commissario straordinario o da un suo delegato, che la presiede;

**Dato atto** che la domanda di contributo è stata approvata, con acquisizione di pareri, nulla osta e determinazioni delle Amministrazioni interessate, nella seduta delle Conferenze speciali di servizi decisorie del 24 settembre 2026 convocata, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990, con nota prot. n. 18807U/CS/ISCHIA del 09/09/2026 e del 24/09/2026 convocata, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990, con nota prot. n. 17186U/CS/ISCHIA del 16/09/2026;

**Visti** gli esiti delle Conferenze di servizi decisorie sopra menzionate, come rilevabili dai verbali acquisiti al prot. 17945 del 28.09.2026 e 18807 del 09.10.2026 dai pareri finali trasmessi.

- Soprintendenza delle belle arti di Napoli: esprime parere favorevole alla delocalizzazione, con la prescrizione che, a seguito della demolizione, l'area interessata sia rinverdita secondo un apposito progetto di sistemazione a verde.
- Il Comune di Casamicciola Terme - effettuati gli approfondimenti necessari, ha espresso parere favorevole in relazione all'immobile di atterraggio.
- La Struttura Commissariale ha espresso, per quanto di competenza: l'ammissibilità della pratica ed è stato determinato il contributo concedibile, pari al pari al costo dell'intervento, di € 211.554,02 omnicomprensivo; come evidenziato dalla relazione di quantificazione del contributo nota prot. 16959 del 11 settembre 2026.

**Dato atto** dei contenuti della relazione istruttoria redatta dalla Struttura commissariale, acquisita al prot. 19046I/CS/Ischia del 13/10/2026 dalla quale si rileva il seguente quadro economico dell'intervento:

| | **Importo** | **Iva** | | **Totale Iva inclusa** |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aliquota** | **Importo** | |
| **1) Immobile di atterraggio** | | | | |
| A) Acquisto unità immobiliare | € 200.000,00 | - | - | € 200.000,00 |
| **3) Totale** | **€ 200.000,00** | **€ 0** | | **€ 200.000,00** |

| | **Importo** | **Iva** | | **Totale Iva inclusa** |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aliquota** | **Importo** | |
| 4) Spese tecniche (il progettista incaricato deve elencare puntualmente le attività) | | | | |
| | **Imponibile** | **Cassa** | **Iva** | **TOT** |
| Spese notarili anticipazioni | € 4.532,00 | - | - | € 4.532,00 |
| Spese notarili onorario | € 1.555,75 | | % 22 | € 1.898,02 |
| Spese tecniche | € 4.000,00 | %5 | - | € 5.124,00 |
| **5) Totale spese tecniche** | **€ 10.087,75** | **€ 1.466,27** | | **€ 11.554,02** |
| **TOTALE COSTO INTERVENTO** | **€ 210.087,75** | **€ 1.466,27** | | **€ 211.554,02** |

**Considerato** che per la domanda di contributo di che trattasi l'importo ammissibile a contributo, quale minore importo tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale, è pari al costo dell'intervento, come dal seguente quadro di raffronto:

| **Quadro di raffronto di sintesi** | **Importo al netto dell'IVA** | **Importo al lordo dell'IVA** |
|---|---|---|
| **Costo dell'intervento** | **210.087,75 €** | **211.554,02 €** |
| di cui per l'acquisto | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
| di cui spese tecniche | 10.087,75 € | 11.554,02 € |
| **Costo convenzionale al netto della demolizione (*)** | **227. 070,97 €** | **228.665,78 €** |

(*) In accordo all'art. 6, comma 3, dell'Ordinanza commissariale n. 7/2019, al fine di determinare la maggiorazione complessiva dell'IVA da applicare al costo convenzionale, lo stesso è stato articolato in quota relativa ai lavori e in quota relativa ad altre spese comunque ammissibili determinate nella stessa proporzione presente nel costo dell'intervento. Alle diverse quote è stata poi attribuita l'aliquota IVA di competenza.

**Rilevato** che dalla sopra richiamata relazione istruttoria il contributo concedibile risulta quantificato come segue:

**euro 211.554,02 (*duecentoundicimilacinquecentocinquantaquattro/02)***

IVA compresa se non recuperabile, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica;

**Vista** la proposta di concessione del contributo da parte del Dirigente dell'Area Ricostruzione Privata, riportata in calce alla richiamata relazione istruttoria;

**Ritenuto** di prendere atto degli esiti della seduta della Conferenza speciale dei servizi decisoria e, per l'effetto, di determinarne la conclusione, con l'approvazione della domanda di contributo e dell'importo concedibile;

**Ritenuto**, altresì, necessario procedere alla conseguente concessione del contributo come precedentemente quantificato;

**Visto** il decreto n. 3112 del 24/03/2026 con il quale è stato conferito, fino alla data del 31/12/2026, all' Arch. Marco Raia, l'incarico dirigenziale di livello non generale nell'ambito della Struttura del Commissario Straordinario del Governo;

**Considerato** che l'Arch. Marco Raia, con riferimento al procedimento, attesta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale;

**Dato atto** che dal 01/09/2026 la dott.ssa Elettra Rinaldi, dirigente della Regione Abruzzo in comando presso la struttura commissariale, ha cessato l'incarico dirigenziale di livello non generale presso la Struttura del Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 109/2018;

**Visto** l'avviso prot. 16749/CS/ISCHIA del 8/09/2026, con il quale è stata avviata la procedura volta al conferimento, in sostituzione della dott.ssa Elettra Rinaldi, dell'incarico dirigenziale di livello non generale per l'Area Amministrativa, Affari Generali e Contabile;

**Tenuto conto** che, nelle more, in virtù della nota acquisita al prot. n. 16520E/CS/ISCHIA del 03/09/2026, INVITALIA ha autorizzato il dipendente della medesima Agenzia, dott. Salvatore Audace, ad attestare la copertura finanziaria;

**Visto** il decreto n. 3364 del 8/09/2026 recante "Disposizioni transitorie in ordine alla gestione contabile della Struttura commissariale e alle modalità di verifica, attestazione e sottoscrizione degli atti comportanti spesa";

**Attestata** la copertura finanziaria della relativa spesa sulla Contabilità Speciale n. 6103 (Alias RGS: CS-3480006103) con nota prot. n. 19091I/CS/Ischia del 13.10.2026, allegata al presente decreto;

**Dato atto** della Circolare n. 1 del 12 ottobre 2023, intitolata "*Circolare illustrativa delle principali disposizioni delle ordinanze commissariali in materia di procedimento amministrativo per la concessione del contributo nella ricostruzione privata*", consultabile al seguente link: https://sismaischia.it/wp-content/uploads/2023/10/Circolare_12_ottobre_2023_signed.pdf e in particolare del paragrafo 8 *"La determinazione conclusiva della conferenza di servizi"*;

**DECRETA**

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare gli esiti della Conferenza speciale di servizi decisoria e, per l'effetto, di approvare la domanda di contributo per la ricostruzione presentata, per il tramite del tecnico incaricato, dal

| |
|---|
| SOGGETTO LEGITTIMATO: **Migliaccio Pasquale in qualità di proprietario** |

determinando il contributo concedibile in:

| |
|---|
| **euro 211.554,02 (*duecentoundicimilacinquecentocinquantaquattro/02)*** |

IVA compresa se non recuperabile;

2) di concedere il contributo di cui al precedente punto 1), per la realizzazione degli interventi di

**DELOCALIZZAZIONE EDIFICIO ART. 39 NTA**

relativo all'immobile ad uso RESIDENZIALE sito nel Comune di Casamicciola Terme, distinto in catasto al

Foglio n. 13, p.lla 47 sub 1-2

in favore del

SOGGETTO LEGITTIMATO: **Migliaccio Pasquale in qualità di proprietario**

3) L'erogazione del contributo potrà avvenire o con pagamento diretto a cura del Commissario o con pagamento da parte del Notaio a seguito del deposito prezzo, secondo le modalità disciplinate dalla circolare n. 2 del 9 luglio 2024; sarà cura del richiedente indicare la modalità scelta e comunicarlo alla Struttura Commissariale per gli adempimenti consequenziali;

4) Costituisce obbligo del beneficiario di trasferire in favore del Comune di Casamicciola Terme a titolo gratuito l'area di sedime dell'edificio a semplice richiesta del medesimo Ente locale, libero da ipoteche e altre trascrizioni pregiudizievoli;

5) L'erogazione del saldo del contributo è subordinata all'acquisizione dell'elaborato progettuale indicante le modalità e le caratteristiche del rinverdimento richiesto dalla Soprintendenza nonché alla verifica ed acquisizione agli atti della struttura commissariale del verbale di immissione in possesso nelle aree da cedere gratuitamente da parte del Comune, o di altra documentazione comprovante la definizione di un accordo per il trasferimento delle aree tra il beneficiario del contributo e il Comune.

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente. Viene, altresì, trasmesso ai soggetti legittimati per il tramite del professionista incaricato, a tutte le Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza di servizi e all'Unità Tecnica-Amministrativa ed è pubblicato sul sito istituzionale del Commissario Straordinario: www.sismaischia.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al TAR, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Parere di Regolarità Tecnica
Il Dirigente: arch. Marco Raia

Marco Raia
Architetto
15.10.2026 13:16:51
GMT+02:00

Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Marcello G. Feola

Marcello Giuseppe Feola
Firmato digitalmente da Marcello Giuseppe Feola
Data: 2026.10.15 16:17:02 +02'00'